Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 20 agosto 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **3000** - Semestrale L. **1800** Trimestrale L. **1000** Un fascicolo L. **20**	In ITALIA: Abbonamento annuo L. **1600** - Semestrale L. **1000** Trimestrale L. **600** - Un fascicolo L. **20**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 luglio 1948, n. 1093.

Aumento dell'indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° agosto 1948, l'indennità di caropane di cui all'art. 1 ed all'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, già aumentata nella misura indicata nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, è ulteriormente aumentata del 150 per cento.

Art. 2.

Sono altresì aumentate nella misura e con la decorrenza di cui all'articolo precedente le maggiorazioni delle prestazioni delle assicurazioni sociali, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

Art. 3.

Con la stessa decorrenza la misura degli assegni familiari in vigore alla data del 1° agosto 1948 è maggiorata a titolo di indennità di caropane di L. 312 mensili per tutti i settori della Cassa unica degli assegni familiari e limitatamente agli impiegati per quanto riguarda il settore dell'agricoltura.

Parimenti sono aumentati allo stesso titolo di L. 312 mensili gli assegni familiari per i giornalisti professionisti, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 720, e successive modificazioni.

Art. 4.

Con decorrenza 1° agosto 1948 è dovuto dai datori di lavoro un contributo supplementare per le maggiorazioni delle prestazioni, di cui agli articoli 2 e 3, nelle seguenti misure percentuali della retribuzione soggetta a contributi assicurativi:

a) Assegni familiari:

3,45 % per il settore dell'industria;

3 % per il settore dell'agricoltura (limitatamente agli impiegati);

2,60 % per i settori del commercio e professioni e arti;

3,30 % per il settore del credito;

3,30 % per il settore dell'assicurazione;

3,60 % per il settore dei servizi tributari appaltati,

2,60 % per il settore delle aziende artigiane;

9 % per i giornalisti professionisti.

b) Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali:

1,53 % per le pensioni dell'assicurazione generale;

1,53 % per le pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale delle aziende autoferrotramviarie;

0,21 % per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di telefonia;

0,27 % per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

0,23 % per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

0,26 % per le prestazioni di disoccupazione;

0,03 % per le prestazioni della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

c) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

1,80 % sui premi dovuti dal 1° agosto 1948.

Art. 5.

Con effetto dal 1° agosto 1948 l'addizionale ai normali contributi dovuta per i lavoratori dell'agricoltura non aventi qualifica impiegatizia ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni, è maggiorata di L. 3,15 per ogni giornata di lavoro di salariati e braccianti accertata nei confronti dei datori di lavoro agricolo agli effetti del pagamento dei contributi agricoli unificati.

La maggiorazione della addizionale predetta sarà riscossa con le modalità previste per i contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1948

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — PELLA — GRASSI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 4 agosto 1948, n. **1094**.

Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Norme sui contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione

Art. 1.

La proroga dei contratti verbali e di quelli scritti di mezzadria, di colonìa parziaria e di compartecipazione con coltivatori manuali, sancita nell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, ha effetto anche nell'annata agraria 1948-49, salvo il disposto dell'articolo successivo.

Art. 2.

Nei contratti di mezzadria propria, la proroga non è ammessa, oltre che nei casi indicati nel citato art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, quando la capacità lavorativa della famiglia mezzadrile risulti gravemente sperequata in meno rispetto alle esigenze di coltivazione del fondo e il concedente abbia dato o dia tempestiva disdetta nel corso dell'anno agrario 1947-48.

L'insufficiente capacità lavorativa non è tuttavia di ostacolo alla proroga se il mezzadro s'impegna entro

trenta giorni ad integrare stabilmente la constatata sperequazione. In ogni caso, il mezzadro ha diritto alla proroga qualora non venga sostituito da altro mezzadro entro due mesi dalla data della presente legge.

CAPO II

Norme particolari sulla mezzadria

Art. 3.

Le norme del presente capo si applicano esclusivamente al contratto di mezzadria contemplate dall'articolo 2141 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

E' dato valore di legge, per tutti i contratti di mezzadria, all'accordo stipulato il 24 giugno 1947, quale risulta dal testo allegato alla presente legge, e al regolamento che l'accompagna.

L'efficacia delle norme del detto accordo è prorogata anche all'anno agrario 1947-48.

Si conservano in vigore le norme più favorevoli ai mezzadri, che siano contenute in patti, individuali o collettivi, liberamente stipulati.

CAPO III

Disposizioni processuali e finali

Art. 5.

Le prestazioni di lavoro gratuite dovute dal mezzadro o colono a titolo di obbligo personale, non aventi attinenza con la normale coltivazione del fondo, le regalie ed i compensi dovuti per gli animali di bassa corte, ovini e suini allevati, secondo la consuetudine locale, per il fabbisogno della famiglia, sono sospesi per la durata della tregua contemplata nel precedente articolo.

Art. 6.

Il riferimento alle annate agrarie 1947-48 e 1948-49, contenuto nei precedenti articoli, è sostituito da quello 1948-49 e 1949-50 nei casi previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 82.

Art. 7.

La decisione di tutte le controversie dipendenti dalla presente legge e dal decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, comprese quelle per risoluzione di contratto e conseguente rilascio, è attribuita ad una Sezione specializzata del Tribunale, composta, oltre che del presidente di essa, di due giudici togati e di quattro esperti nominati dal presidente del Tribunale, su designazione, in numero doppio, per due di essi, della organizzazione provinciale dei concedenti e, per gli altri due, della organizzazione provinciale dei mezzadri.

Le sentenze sono appellabili innanzi a Sezioni specializzate istituite presso le Corti di appello e composte del presidente, di quattro consiglieri togati e quattro esperti, nominati dal presidente della Corte di appello nei modi di cui al comma precedente.

Il termine per l'appello è di giorni quindici dalla notifica della sentenza; quello per il ricorso in Cassazione è di giorni trenta dalla notifica stessa.

Le attuali Commissioni continueranno ad esercitare la loro attività giurisdizionale limitatamente ai giudizi in corso e fino al loro esaurimento.

Art. 8.

Nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il concedente deve riproporre istanza contro la proroga, ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto.

Art. 9.

Le rinuncie alla proroga, prevista dalla presente legge, sono efficaci solo se risultano da documenti di data certa successiva all'entrata in vigore della presente legge o da accordi stipulati con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali.

Art. 10.

In deroga alle vigenti norme fiscali, tutti gli atti e i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie.

Per le controversie di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge.

Art. 11.

Per tutto quanto non sia diversamente disciplinato dalla presente legge valgono le norme contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, e nelle successive modificazioni.

Art. 12.

I cittadini chiamati a far parte delle Sezioni specializzate di cui all'art. 7 della presente legge non possono rifiutare l'incarico.

Art. 13.

Agli esperti previsti all'art. 7 della presente legge è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 250 se sono impiegati dello Stato e di lire 600 negli altri casi. Per la missione è dovuta l'indennità spettante agli impiegati di grado 6°

Le spettanze al tecnico per il suo parere sono liquidate dalla sezione del Tribunale nella sentenza.

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla erogazione di esse si procederà mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei prefetti, nelle cui provincie hanno sede le Sezioni specializzate.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio le occorrenti variazioni.

Art. 14.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, un regolamento per l'applicazione della presente legge.

Art. 15.

La costituzione delle Sezioni specializzate, di cui all'art. 7, deve aver luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA — GRASSI

Visto *il Guardasigilli*: GRASSI

Accordo per la tregua mezzadrile.

Riuniti sotto la presidenza dell'on. Segni Antonio, Ministro per l'agricoltura e per le foreste, presso il Ministero dell'agricoltura, oggi 24 giugno 1947, i signori:

Sansone avv. Attilio, Jandolo prof. Eliseo, Andalò dott. Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione italiana degli agricoltori;

Gotti Lega avv. Augusto e Bandini prof. Mario, in rappresentanza dell'Associazione ricostruzione e rinnovamento agrario (A.R.A.);

Bosi on. Ilio, Zini Antonio, Fabbri Luigi, in rappresentanza della Confederazione nazionale lavoratori della terra;

Anchisi dott. Luigi, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Hanno convenuto quanto appresso circa il contratto di mezzadria classica, nel proposito di instaurare un regime di cordiale collaborazione tra le parti contraenti che giovi agli interessi della produzione, nonchè a quelli dell'intero popolo italiano ed in specie delle classi consumatrici più disagiate:

1) Le parti, tenuto conto che la stagione ormai avanzata, assorbendo ogni attività a causa della imminenza dei raccolti, non consente una esauriente discussione del nuovo patto di mezzadria e dei relativi patti aggiunti, ne rinviano la relativa trattazione ad un ulteriore periodo, impegnandosi a concluderlo entro il 31 maggio 1948, per la sua entrata in vigore per la prossima annata agraria.

2) Le parti dichiarano che le norme del presente accordo non potranno comunque costituire precedente per la stipulazione dei patti futuri, nè pregiudicare le rispetive posizioni di principio sul contratto di mezzadria, che resta invariato in ogni sua parte, compresa la divisione del prodotto al 50 per cento.

Tuttavia, a titolo di traduzione anticipata di quei miglioramenti economici che avrebbero potuto derivare da una ponderata revisione dei patti, si stabilisce:

a) al colono sarà assegnata una quota del 3 per cento della produzione lorda vendibile del podere, da prelevarsi sulla parte padronale;

b) detta quota verrà pagata in denaro al prezzo di ammasso per i prodotti vincolati ed in natura per i prodotti liberi, oppure in danaro anche per questi se vi sarà accordo sul prezzo tra concedente e mezzadro;

c) il ricavato del 4 per cento della produzione lorda vendibile del podere, da prelevarsi sulla parte padronale, verrà impiegato per opere di miglioria nel l'azienda da fare eseguire da operai agricoli della zona preferibilmente nel periodo invernale di massima disoccupazione;

d) restano delegate al Ministro per l'agricoltura e foreste l'emanazione di norme regolamentatrici del presente accordo, per quello che riguarda i rapporti relativi agli obblighi di miglioria tra l'affittuario conduttore di aziende a mezzadria e il proprietario del fondo, nonchè per una attenuazione dell'onere relativo a detti obblighi di miglioria per i piccoli proprietari.

3) La Confederazione nazionale dei lavoratori della terra si impegna con la firma del presente accordo a far cessare ogni agitazione mezzadrile per tutta l'annata agraria in corso ed a sconfessare pubblicamente con apposito comunicato tutte le agitazioni che potessero eventualmente sorgere nelle zone ed aziende dove il presente accordo è stato applicato.

4) La Confederazione nazionale italiana degli agricoltori e la Confederazione nazionale dei coltivatori diretti si impegnano, da parte loro, all'integrale rispetto ed esecuzione del presente accordo.

5) Il presente rappresenta un accordo di tregua mezzadrile valevole per l'annata in corso.

6) Per il prodotto lordo vendibile di parte padronale deve intendersi il prodotto totale al netto di quella parte di esso che viene reimpiegata nell'azienda come mezzo produttivo (sementi, mangimi, foraggi, erbai, ecc.). Non costituiscono prodotto lordo vendibile della stalla gli utili commerciali per compra e vendita di bestiame (quelli derivati dal cosidetto giro di bestiame).

7) Ogni eventuale controversia per l'interpretazione ed esecuzione del presente accordo viene deferita all'on. prof. Segni Antonio il quale giudicherà inappellabilmente, come arbitro amichevole compositore, senza vincoli di procedura.

Letto, firmato e sottoscritto:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
firmato: SEGNI ANTONIO

Per la Confida
firmati: SANSONI ATTILIO, ANDALÒ, JANDOLO

Per la Confederterra
firmati: BOSI ILIO, ZINI, FABBRI LUIGI

Per l'A. R. A.
firmati: GOTTI LEGA, BANDINI

Per i coltivatori diretti
firmato: ANCHISI

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEGNI

Regolamento
per l'applicazione della tregua mezzadrile 24 giugno 1947

L'importo del 3 per cento spettante al colono e il 4 per cento da impiegarsi in migliorie nell'azienda, devono calcolarsi sul prodotto lordo vendibile, così come sullo stesso prodotto si calcola il reparto fra concedente e colono.

Posto ciò, i principali prodotti sui quali si calcola l'importo del 3 per cento e 4 per cento sono il latte, la lana, i vitelli, gli agnelli, prodotti dell'anno agrario, la carne.

I. — *Latte*.

Il 3 per cento ed il 4 per cento si calcolano sull'intero prodotto venduto; se nella stalla si impiegano mangimi concentrati, acquistati fuori azienda, l'importo di questi viene dedotto dall'importo del latte, se ciò si pratica già per il reparto normale tra colono e concedente.

Nessuna altra deduzione è da fare dal ricavato del latte.

La regola vale anche per tutti i prodotti della trasformazione del latte.

II. — *Lana*.

Il 3 per cento e il 4 per cento si calcola sull'intera produzione della lana.

III. — *Bovini*.

Le percentuali stabilite nella tregua non si applicano al bestiame nato in stalle (o acquistato) e destinato per la rimonta. In quali limiti debba intendersi la rimonta non può a priori stabilirsi, per quanto si ritenga che essa non superi normalmente il 15 per cento della consistenza del bestiame: sorgendo questioni di singoli casi verranno decisi dall'Ispettorato agrario provinciale della rispettiva provincia:

1) per i vitellini nati nell'anno non destinati alla rimonta, le percentuali del 3 per cento e 4 per cento si calcolano: *sul ricavato della vendita dei vitelli*, se essi sono stati venduti, sul valore di stima dei vitelli alla fine dell'anno, se non sono stati venduti;

2) bestiame non adulto allevato: si comprende in esso tutto il bestiame che ha ancora da compiere uno sviluppo corporeo per la crescita, cioè fino ai tre anni, sempre in quanto non sia destinato alla rimonta (vedi punto precedente).

Le percentuali si calcolano: *a*) se il capo è stato venduto, sulla parte del prezzo di vendita attribuibile all'incremento nel corso dell'anno agrario al quale si riferisce la tregua; *b*) se il capo non fosse stato venduto, sulla valutazione dello stesso incremento durante l'anno; *c*) bestiame acquistato. Da tale bestiame si deve escludere quello di giro, intendendosi per tale tutto quello che ha soggiornato nella stalla meno di 50 giorni.

Dal bestiame acquistato deve escludersi anche quello che fosse destinato alla rimonta, da comprendersi, assieme con quello eventualmente nato, nella percentuale sopra indicata;

3) pel bestiame acquistato, che non faccia parte del giro, e in quanto sia ancora in periodo di sviluppo, le percentuali del 3 per cento e 4 per cento si applicano: se il bestiame è venduto, sulla parte di prezzo di realizzo che si riferisce all'incremento di peso dell'annata; se il bestiame resta in stalla alla fine dell'annata, sul valore dell'incremento stesso, nel corso dell'anno;

4) bestiame di scarto venduto nell'anno. Esso rientra nel prodotto lordo vendibile se è sostituito con bestiame nato ed allevato nell'azienda, in quanto quest'ultimo è escluso dal calcolo del prodotto lordo.

Se alla sostituzione del bestiame di scarto non si provvede attraverso la rimonta, ma attraverso gli acquisti, questi ultimi e le vendite faranno parte della stima di stalla, e ad essi non si riferiscono le percentuali del 3 per cento e 4 per cento.

IV. — *Ovini*.

Le percentuali del 3 per cento e 4 per cento si applicano sugli agnelli venduti e sul bestiame di scarto venduto, se questo ultimo è sostituito con nati nell'allevamento.

V. — *Equini e suini*.

Valgono norme analoghe a quelle per i bovini.

VI. — *Migliorie*.

Sono tali tutte le opere (piantagioni, scoli, costruzioni, case, strade, impianti meccanici, elettrici, o termici, ecc.), le quali non ricadono nelle normali attività di produzione, nè nelle manutenzioni ordinaria e straordinaria (vedi decreto legislativo Presidenziale 16 settembre 1947, n. 929 e circolare Ministro per il lavoro 21 ottobre 1947, n. 10095, n. 4-*a*).

Le opere di miglioria devono compiersi nell'azienda agraria, e non necessariamente nel podere, al quale si riferisce la percentuale per la miglioria.

Circa l'accertamento del carattere dell'opera, che il concedente intende fare, o avesse fatto nell'annata cui la tregua si riferisce, ove il colono contestasse il carattere di opera di miglioramento, dispongo che tale questione sia decisa dall'Ispettore agrario della provincia, o da un funzionario da lui delegato.

Nell'importo della miglioria non devono essere comprese le sole spese per mano d'opera, ma tutte le spese necessarie per eseguirla (esempio: materiali da costruzione, piante, ecc.); la sostituzione di piante deperite o seccate non rientra tra le opere di miglioria, se si tratta di rimpiazzare le piante che manchino per il normale ciclo della vita vegetale; se però la sostituzione comprende più del 10 per cento dell'intera piantagione, esso deve comprendersi tra le opere di miglioramento.

I lavori di miglioria dovranno essere ultimati entro il 15 aprile 1948.

VII. — *Piccoli proprietari*.

La categoria non può determinarsi, in una norma generale, nè con riferimento alla superficie, nè al reddito catastale, nè al numero dei poderi.

Il *primo criterio* è assolutamente inapplicabile, per terreni in condizioni di produttività diversissime; il secondo non è sempre adeguato (per il ritardo negli aggiornamenti) all'attuale produzione del terreno; il terzo ha riferimento a entità (podere) affatto diverso per estensione e produzione.

Sembra preferibile e più adeguato riferirsi al criterio di interpretazione analogo, quello della legge 1° luglio 1946, n. 31, art. 1, ed al numero delle unità lavorative, stabilendo aversi piccola proprietà sempre che le unità lavorative impiegate nella azienda non superino le dieci.

Casi speciali potranno essere regolati con particolari disposizioni.

Per il concedente piccolo proprietario la percentuale del 4 per cento è ridotta alla metà. Il termine per l'esecuzione delle migliorie è prorogato inoltre al 31 maggio 1948.

VIII. — *Obblighi colonici*.

Il patto di tregua firmato il 24 giugno 1947 non esclude l'obbligo della corresponsione degli obblighi colonici.

IX. — *Suino per uso familiare colonico.*

In nessun modo il patto di tregua contempla questa richiesta.

X. — *Regole generali.*

Sono confermate le precedenti disposizioni date con lettere 7 luglio 1947, n. 16143; 25 agosto 1947, n. 1750, e 12 novembre 1947.

Le percentuali del 3 per cento e 4 per cento si riferiscono all'intero prodotto vendibile.

Per i prodotti soggetti all'ammasso, le percentuali devono corrispondersi sul prezzo di ammasso effettivamente ricavato (prezzo base più premi eventuali, sovraprezzo per caratteristiche, e deduzioni eventuali per impurità).

Gli accordi che in precedenza siano stati stipulati liberamente fra le parti, conservano piena validità se più favorevoli al lavoratore.

Rapporto tra affittuario concedente e proprietario. — Poichè il concedente affittuario è obbligato ad eseguire le migliorie, egli deve sottoporre il progetto dei miglioramenti al proprietario, il quale ha facoltà di sostituirsi all'affittuario nell'esecuzione delle migliorie. In caso di disaccordo sulla qualità delle migliorie, la decisione spetta all'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

Se le migliorie sono compiute dall'affittuario, questi ha diritto al rimborso della spesa sostenuta, da detrarsi dal canone di affitto.

Quando le migliorie determinino un incremento produttivo del fondo, il proprietario che le ha eseguite ha diritto ad un aumento del canone di affitto, dal tempo in cui, per effetto delle migliorie stesse, si verifica l'incremento di produzione. L'aumento del canone, da convenirsi tra le parti, non sarà inferiore all'interesse legale maggiorato di una congrua quota per gli ammortamenti. Se le migliorie fossero state eseguite dall'affittuario, l'aumento del canone a tale titolo sarà portato in detrazione dei rimborsi da avere dall'affittuario, in forza del capoverso precedente.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

LEGGE 6 agosto 1948, n. 1095.

Termine per la presentazione delle domande di concessione, con decorrenza dall'annata agraria 1948-49, di terre incolte o insufficientemente coltivate, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 279 e 26 aprile 1946, n. 597, e dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89 e 27 dicembre 1947, n. 1710.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente alle concessioni con decorrenza dall'annata agraria 1948-49, le domande presentate dopo il 31 maggio 1948 da associazioni di contadini, regolarmente costituite in cooperative o in altri enti, intese ad ottenere la concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 279 e 26 aprile 1946, n. 597, e dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89 e 27 dicembre 1947, n. 1710, non incorrono nella dichiarazione di inammissibilità prevista dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1710, semprechè la presentazione sia avvenuta o abbia luogo entro il 31 agosto 1948.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha effetto dal 1° giugno 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — SCELBA — PELLA — VANONI — LOMBARDO — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 1948, n. 1096.

Termine per la presentazione della documentazione per il conseguimento di premi o quote di integrazioni all'esportazione dei prodotti serici per il periodo 1936-1945.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

Chiunque, per aver venduto all'estero prodotti serici, abbia diritto al premio previsto dall'art. 6 del regio decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, od alle quote di integrazione di prezzo previste dall'art. 6 della legge 8 agosto 1942, n. 1324, deve, sotto pena di decadenza, presentare all'Ente Nazionale Serico la completa documentazione prescritta per il conseguimento degli anzidetti benefici entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Coloro che non hanno chiesto la quota di integrazione prevista dall'art. 6 della legge 8 agosto 1942, n. 1324, entro il termine indicato dall'art. 13 della legge stessa, possono ulteriormente domandarla presentando l'integrale prescritta documentazione ai sensi del comma precedente sotto pena di decadenza.

Art. 2.

Per la esecuzione del presente decreto è autorizzata la spesa di dieci milioni di lire. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad inscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio le somme richieste dal Ministero stesso in base all'effettivo fabbisogno comunicato dall'Ente Serico Nazionale. Rimangono ferme le modalità di erogazione nonchè l'obbligo del rendiconto a norma del regio decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, e della legge 8 agosto 1942, n. 1324.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — DEL VECCHIO — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 63. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1948, n. **1097**.

Concessione di un contributo straordinario all'Ente Distribuzione Rottami in liquidazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il contributo straordinario di 10 milioni di lire a favore dell'Ente Distribuzione Rottami in liquidazione, per oneri eccezionali derivati al suddetto Ente dall'espletamento di attività svolta nell'interesse dello Stato.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 sarà erogato sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, con propri decreti.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 8 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 70. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1948, n. **1098**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Istituto per la istruzione cristiana della gioventù di Maser », in Maser (Treviso).

N. 1098. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Istituto per la istruzione cristiana della gioventù di Maser » in Maser (Treviso), viene approvato il relativo statuto in data 5 settembre 1947, e autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dell'Ente da Giovanni Umberto Bassi, consistente in alcuni immobili, situati in Maser, valutati complessivamente L. 510.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. **1099**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Opera diocesana per la preservazione della Fede « Beato Odorico da Pordenone », con sede nel Palazzo vescovile di Portogruaro (Venezia).

N. 1099. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Opera diocesana per la preservazione della Fede « Beato Odorico da Pordenone », con sede nel Palazzo vescovile di Portogruaro (Venezia), viene approvato lo statuto dell'Opera stessa, e autorizzata l'accettazione della donazione Marchi, consistente in immobili valutati L. 4.900.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948.

Dimissioni dalla carica dell'agente di cambio della Borsa valori di Roma, sig. Masciarelli Giorgio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 aprile 1925 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1925), con il quale il signor Masciarelli Giorgio fu Stanislao fu nominato agente di cambio della Borsa valori di Roma;

Vista la lettera 29 maggio 1948, con la quale il predetto sig. Masciarelli Giorgio ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di sambio;

Visti i pareri favorevoli espressi dall'Ispettore superiore del tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Roma e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa medesima per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 29 maggio 1948 sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Masciarelli Giorgio fu Stanislao dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1948

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1948
Registro Tesoro n. 8, *foglio n.* 193. — INGARRICA

(3811)

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Milano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 ottobre 1946, n. 236, con il quale sono stati banditi i concorsi ad agente di cambio presso le Borse valori di Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Bologna e Palermo;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 giugno 1948, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Considerato che, allo scadere dei trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei, sono risultati vacanti trentasette posti nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e l'art. 13 del regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 48, in forza dei quali deve essere riservata agli ex combattenti che risultino idonei nei pubblici concorsi, non oltre la metà dei posti da conferire;

Visto il parere del Consiglio di Stato (Sezione III, n. 371 del 9 giugno 1948) circa le aliquote da assegnare agli invalidi di guerra e agli ex combattenti;

Considerato che il ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano è costituito di centodieci posti e che attualmente solo due mutilati od invalidi di guerra sono in carica quali agenti di cambio presso detta Borsa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

I seguenti candidati dichiarati idonei nel concorso per agenti di cambio presso la Borsa valori di Milano, sono nominati agenti di cambio presso la Borsa stessa:

1) Crivelli Luigi fu Gerolamo;
2) Rizzieri rag. Italo fu Giacinto;
3) Milla rag. Luigi di Guido;
4) Bossi Ernesto fu Enrico, ex combattente;
5) Eridani Emilio, ex combattente;
6) Vasile dott. Baldassarre fu Nicolò, ex combattente;
7) Colombo Guido fu Cesare, ex combattente;
8) Pisani Giovanni fu Gaspare, ex combattente;
9) Pivato prof. Giorgio di Vincenzo;
10) Rossi Giulio fu Gualtiero;
11) Combi rag. Erminio fu Attilio;
12) Cucchi Cipriano fu Antonio;
13) Corona Carlo fu Giuseppe, ex combattente;
14) Calcaterra rag. Alberto fu Francesco, ex combattente;
15) Martinelli Giuseppe fu Attilio;
16) Mantegazza Pietro fu Riccardo;
17) Colombi ing. Pietro fu Enrico, ex combattente;
18) Limito Ercole fu Antonio;
19) Prezziati Artaserse fu Luigi, ex combattente;
20) Prada Lorenzo di Angelo, ex combattente;
21) Sbarbaro Achille fu Giuseppe, ex combattente;
22) Mulacchiè Armando fu Alessandro;
23) De Michelis dott. Giovanni fu Antonio, ex combatt.;
24) Daelli rag. Vincenzo fu Guido;
25) Dell'Acqua Luigi fu Giacomo, ex combattente;
26) Moiraghi rag. Emilio fu Angelo, ex combattente;
27) Borroni Carlo fu Ettore;
28) Lanella Michele fu Lodovico;
29) Discacciati rag. Francesco fu Clemente, ex combatt.;
30) Ceccarini Roberto fu Socrate, ex combattente;
31) Manunta dott. Manfredo fu Gavino, ex combattente;
32) Gandolfo dott. Bartolomeo fu Giuseppe, invalido di guerra;
33) Coffani Giovanni fu Achille, ex combattente;
34) Vitale rag. Clemente fu Alessandro, mutilato di guerra;
35) Cristini rag. Mario fu Matteo, mutilato di guerra;
36) Confalonieri rag. Umberto fu Alfredo, invalido di guerra;
37) Viganotti rag. Armando fu Felice, mutilato di guerra.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1948

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1948
Registro Tesoro n. 8, *foglio n.* 196. — INGARRICA.

(3825)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.